

Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi

Art. 1, commi 1051-1063 e 1065 L. n. 178/2020

come modificato dall'art. 1, comma 44, L. n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), dall'art. 20 del D.L. 73/2021 ("Sostegni-bis") conv. dalla L. n. 106/2021, dall'art. 3-*quater* del D.L. n. 228/2021 ("Milleproroghe") conv. dalla L. n. 15/2022 e dall'art. 10 del D.L. n. 4/2022 ("Sostegni-ter")

OGGETTO E BENEFICIARI

Credito d'imposta previsto per **investimenti in beni strumentali** all'esercizio d'impresa (i) **materiali e immateriali nuovi 4.0** e (ii) **materiali e immateriali nuovi non 4.0**.

È riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato - comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti - indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Sono **escluse**:

- le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale¹;
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche².

MISURA DEL CREDITO E TIPOLOGIA DI BENI

L'aliquota del credito d'imposta varia a seconda della tipologia dei beni strumentali oggetto d'investimento. In particolare, occorre distinguere:

- **beni immateriali e materiali diversi da quelli funzionali e connessi al piano "Industria 4.0"** come, ad es., cucine, frigoriferi, forni, montacarichi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento³ non dotati delle caratteristiche richieste dagli Allegati A e B;
- **beni materiali "4.0" funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo le caratteristiche descritte nell'[allegato A](#)** della L. n. 232/2016⁴;
- **beni immateriali "4.0" (software, sistemi, piattaforme e applicazioni)** aventi le caratteristiche descritte nell'[allegato B](#) della L. n. 232/2016.

¹ Di cui al Regio Decreto n. 267/1992, al codice della crisi d'impresa (D.lgs n. 14/2019) o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni indicate.

² Di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001.

³ Cfr. [Circolare n. 38/E dell'11.04.2008](#) dell'Agenzia delle Entrate e il [DM MEF 31.12.1988](#) che individua i coefficienti di ammortamento del costo di beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni.

⁴ In sintesi, sono considerati beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello *Industria 4.0*:

- i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti come, ad es., le macchine e gli impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime dotate di specifiche caratteristiche tecnologiche (vale a dire, integrabili o assimilabili a sistemi cyberfisici, controllate per mezzo di CNC e/o PLC, interconnesse ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o *part program*, dotate di integrazione automatica con il sistema logistico della fabbrica/la rete di fornitura/altre macchine del ciclo produttivo, dotate di interfaccia uomo macchina semplici e intuitive e che rispondono ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro);
- dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammmodernamento o nel *revamping* dei sistemi di produzione esistenti;
- sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;
- dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0;

L'agevolazione è riconosciuta secondo la tabella di seguito riportata:

BENI ⁵	AMBITO TEMPORALE DI INVESTIMENTO	CREDITO D'IMPOSTA
BENI MATERIALI (limite massimo di 2 mln di euro) e IMMATERIALI (limite massimo di 1 mln di euro) NON 4.0	Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (ovvero al 31.12.2022 ⁶ , se entro il 31.12.2021 l'ordine è stato accettato ed è stato pagato un acconto di almeno il 20%)	10% ⁷
	Dal 1.01.2022 al 31.12.2022 (ovvero al 30.06.2023) , se entro il 31.12.2022 l'ordine è accettato e viene pagato un acconto di almeno il 20%	6%
BENI MATERIALI 4.0 (limite massimo di 20 milioni di euro)	Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (ovvero al 31.12.2022 ⁸ , se entro il 31.12.2021 l'ordine è accettato e viene pagato un acconto di almeno il 20%)	<ul style="list-style-type: none"> • 50% fino a 2,5 milioni di euro • 30% da 2,5 a 10 milioni di euro • 10% da 10 a 20 milioni di euro
	Dal 1.01.2022 al 31.12.2022 (ovvero al 30.06.2023) , se entro il 31.12.2022 l'ordine è accettato e viene pagato un acconto di almeno il 20%	<ul style="list-style-type: none"> • 40% fino a 2,5 milioni di euro • 20% da 2,5 a 10 milioni di euro • 10% da 10 a 20 milioni di euro
	Dal 1.01.2023 al 31.12.2025 (ovvero al 30.06.2026, se entro il 31.12.2025 l'ordine è accettato e viene pagato un acconto di almeno il 20%) ⁹	<ul style="list-style-type: none"> • 20% fino a 2,5 milioni di euro • 10% da 2,5 a 10 milioni di euro • 5% da 10 a 20 milioni di euro¹⁰
BENI IMMATERIALI 4.0 (limite massimo di 1 milione di euro)	Dal 16.11.2020 al 31.12.2023 (ovvero al 30.06.2024, a condizione che entro il 31.12.2023 sia avvenuto il pagamento di almeno il 20%) ¹¹	20%
	Dal 1.01.2024 al 31.12.2024 (ovvero al 30.06.2025, a condizione che entro il 31.12.2024 sia avvenuto il pagamento di almeno il 20%) ¹²	15%
	Dal 1.01.2025 al 31.12.2025 (ovvero al 30.06.2026, a condizione che entro il 31.12.2025 sia avvenuto il pagamento di almeno il 20%) ¹³	10%

⁵ Le categorie di **beni esclusi** dall'agevolazione sono: (i) i veicoli e altri mezzi di trasporto (art. 164, comma 1, TUIR) (ii) i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%; (iii) fabbricati e costruzioni; (iv) beni di cui all'[Allegato 3](#) della L. n. 208/2015; (v) beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa, nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

⁶ L'art. 3-*quater* del D.L. n. 228/2021 convertito con L. n. 15/2022 ha posticipato al 31.12.2022 il termine originariamente previsto al 30.06.2022.

⁷ Secondo l'art. 1, comma 1054 della legge n. 178/2020, la misura del credito d'imposta è elevata al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici per la realizzazione di forme di lavoro agile.

⁸ L'art. 3-*quater* del D.L. n. 228/2021 convertito con L. n. 15/2022 ha posticipato al 31.12.2022 il termine originariamente previsto al 30.06.2022.

⁹ Art. 1, comma 1057 *bis* della legge n. 178/2020 introdotto dall'art. 1, comma 44, lett. b) della legge n. 234/2021.

¹⁰ L'art. 10 del D.L. n. 4/2022, c.d. "Sostegni-ter" ha incrementato da 20 a 50 milioni di euro il limite massimo dei costi complessivamente ammissibili (mantenendo la misura del credito d'imposta al 5% per la quota superiore a 10 milioni di euro), in relazione agli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del MISE, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il MEF.

¹¹ L'art. 1, comma 1058 L. n. 178/2020 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 44, lett. c) legge n. 234/2021.

¹² L'art. 1, comma 1058 *bis* L. n. 178/2020 è stato introdotto dall'art. 1, comma 44, lett. d) legge n. 234/2021.

¹³ L'art. 1, comma 1058 *ter* L. n. 178/2020 è stata introdotta dall'art. 1, comma 44, lett. d) legge n. 234/2021.

CONDIZIONI
PER
L'UTILIZZO
DEL CREDITO
D'IMPOSTA

Per gli investimenti 4.0 le imprese sono tenute a produrre una **perizia asseverata** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un **attestato di conformità** rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste dagli allegati A e B della L. n. 232/2016.

Tuttavia, per i beni di valore non superiore a 300.000 euro la perizia può essere sostituita da un'autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentate.

La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto della normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro e al DURC.

Il credito d'imposta è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** tramite il **modello F24**, da presentare esclusivamente per via telematica all'Agenzia delle Entrate, in **tre quote annuali di pari importo**¹⁴.

Il riconoscimento del credito avviene:

- a decorrere dall'anno di entrata **in funzione** dei beni, per quelli materiali e immateriali diversi da "Industria 4.0";
- a decorrere dall'avvenuta **interconnessione** dei beni, per quelli materiali e immateriali "Industria 4.0".

Con Circolare [n. 9 del 23 luglio 2021](#) l'Agenzia delle Entrate ha chiarito una serie di aspetti applicativi, tra cui l'ammissibilità della locazione finanziaria sia per i beni strumentali nuovi 4.0 che non 4.0.

Con Risoluzione n. [68/E del 30.11.2021](#) l'Agenzia delle Entrate ha istituito i relativi **codici tributo** da utilizzare secondo le istruzioni indicate nelle relative Risoluzioni ivi elencate.

Sebbene sia stato precisato che non è condizione necessaria per veder riconosciuto il credito in oggetto, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta per l'acquisto di beni materiali e immateriali 4.0 sono tenute¹⁵ a compilare il seguente [modello](#) (Decreto Direttoriale del 6 ottobre 2021) e trasmetterlo al MISE tramite p.e.c. all'indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.

¹⁴ Tuttavia, per gli investimenti in beni strumentali diversi da "Industria 4.0" effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 – oppure al 31.12.2022, se entro il 31.12.2021 l'ordine è accettato e viene pagato un acconto pari ad almeno il 20% della spesa da sostenere - per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, il credito è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale. A ciò si aggiunga che l'art. 20 del D.L. 73/2021 c.d. "Sostegni bis", introducendo il comma 1059 bis, ha esteso tale possibilità anche per i soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro.

¹⁵ Cfr. art. 1, comma 1059 della L. n. 178/2020